



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 10

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre**, addì **sedici**, del mese di **marzo**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** presso la sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ORDINARIA.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. CERATO Fabio	SINDACO	SÌ
2. MARCHISONE Giovanni	CONSIGLIERE	SÌ
3. ARTERO Alessandro	CONSIGLIERE	SÌ
4. LA ROSA Patrizia	CONSIGLIERE	SÌ
5. ZANGHIRELLA Michela	CONSIGLIERE	SÌ
6. DRUETTA Andrea	CONSIGLIERE	SÌ
7. FERRERO Simona	CONSIGLIERE	SÌ
8. FERRERO Melania	CONSIGLIERE	SÌ
9. VIOTTO Viviana	CONSIGLIERE	SÌ
10. VIOTTO Cristina	CONSIGLIERE	SÌ
11. AUDERO Ivan	CONSIGLIERE	GIUST.
12. AUDERO Francesca	CONSIGLIERE	SÌ
13. FAUDA Andrea	CONSIGLIERE	SÌ
	Totale Presenti:	12
	Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera della **Dott.ssa Laura FILLIOL**, Segretaria Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: TUMMINELLO Ines, DATTILA Federico, STROBBIA Roberto e OGGERO Tiziana.

Il **Dott. Fabio CERATO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 702, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” che all'art. 8 comma 1 recita: “*Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento*”;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all'art. 1 comma 638 istituiva l'imposta unica comunale (IUC) comprendente la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e che al comma 651 afferma che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con la quale viene attribuito all'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- le deliberazioni dell'ARERA n. 443/2019, n. 444/2019, n. 57/2020, n. 158/2020, n. 2/2020, n. 238/2020 e n. 493/2020 con cui sono stati definiti i criteri per la redazione dei piani

- economico-finanziari TARI adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*»;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «*169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

RICHIAMATO il comma 683 dell'articolo 1 della legge 147/2013:
«*683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*»;

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 2021 convertito nella legge n. 15 del 25.02.2022:

«*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*»

RICHIAMATA inoltre la legge 22.12.2022 n. 197 che prevede che “in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione 2023/2025 entro il 30.04.2023”;

RAMMENTATO che il Consorzio ACEA Pinerolese, è stato costituito ai sensi della Legge Regionale n. 24/2002, per conto dei 47 Comuni consorziati tra cui il Comune di Vigone, al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;

VERIFICATO che il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della L.R. 24/2002 ed è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 03 in data 29/04/2022 con cui venivano approvati e validati i PEF comunali per il quadriennio 2022-2025, pervenuta in data 06/05/2022 ns. protocollo n. 0004809 del 07/05/2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19.05.2022 con la quale è stata effettuata la presa d'atto del Piano Finanziario TARI del Comune di Vigone per il quadriennio 2022-2025, allegato alla presente, approvato con deliberazione dell'assemblea del Consorzio ACEA Pinerolese n. 03 del 29.04.2022, in ottemperanza delle disposizioni ARERA citate in premessa;

PRESO ATTO che l'ammontare complessivo del PEF TARI relativo al Comune di Vigone per l'anno 2023 è pari a € 738.971,00 I.V.A. di legge compresa, corrispondente all'importo totale della TARI anno 2023 da coprirsi con la contribuzione degli utenti;

ATTESO che l'ufficio tributi del Comune di Vigone, nel rispetto dell'art. 14 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI, provvederà all'emissione di apposita lista di carico con scadenza per l'anno 2023: 30 giugno, 30 settembre e 16 dicembre;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. che prevede:

- *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;*
- *“15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- *“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI 9, CONTRARI 2 (consiglieri Francesca AUDERO, Andrea FAUDA), **ASTENUTI 1** (consigliere Cristina VIOTTO) resi per alzata di mano;

DELIBERA

- **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **DI APPROVARE** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” per l’anno 2023, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, quali risultano dai prospetti allegati al presente atto, con l’allegata relazione tecnica di cui all’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, predisposto da Acea Pinerolese Industriale S.p.A, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui al punto precedente sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;
- **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023;
- **DI DARE ATTO** che l’ufficio tributi del Comune di Vigone, nel rispetto dell’art. 14 del Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI, provvederà all’emissione di apposita lista di carico con scadenza per l’anno 2023: 30 giugno, 30 settembre e 16 dicembre;
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile **CON VOTI FAVOREVOLI 9, CONTRARI 2** (consiglieri Francesca AUDERO, Andrea FAUDA), **ASTENUTI 1** (consigliere Cristina VIOTTO) resi per alzata di mano.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
(Dott. Fabio CERATO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
(Dott.ssa Laura FILLIOL)